

Prot. 156/S.N.

Roma 24 febbraio 2021

Al Signor Capo della Polizia
Direttore Generale della P.S.
Prefetto Franco Gabrielli
ROMA

Al Ministero dell' Interno
Dipartimento della P.S.
Segreteria del Dipartimento
Ufficio per le Relazioni Sindacali
ROMA

Oggetto: **Sollecito alla nota prot. 1780/SN del 2 novembre 2020**

Decorrenza giuridica del personale della Polizia di Stato promosso per merito straordinario alla qualifica di vice sovrintendente - incostituzionalità art. 75 DPR 335/1982 in relazione alla Sentenza della Corte Costituzionale n. 224 del 7 ottobre 2020 pubblicata il 28 ottobre 2020.

Illustre Capo della Polizia,

facendo seguito alla nota di cui in oggetto e sollecitandone una risposta, con la presente intendiamo nuovamente portare alla sua attenzione la questione della decorrenza giuridica da attribuire al personale promosso per merito straordinario alla qualifica di vice sovrintendente, anche alla luce della sentenza del TAR Sicilia n. 579/2021 REG PROV COLL, pubblicata il 15 febbraio 2021 con la quale il G.A., per le ragioni chiaramente esposte dalla Consulta, ha accolto il ricorso collettivo n. 1861/2011 REG RIC ed ha **disposto l'obbligo dell'amministrazione di procedere al riallineamento della decorrenza giuridica della nomina a vice sovrintendente dei ricorrenti**, ottenuta per merito straordinario, a quella dei colleghi contestualmente promossi attraverso procedura concorsuale¹.

Con questa pronuncia, di fatto, il TAR Sicilia ha concretizzato quanto ampiamente descritto dalla Corte Costituzionale, cristallizzando ancor più le ragioni dei ricorrenti e di tutti i colleghi che si trovano nelle medesime condizioni, che hanno subito un analogo iniquo scavalcamento all'interno della qualifica per l'effetto distorsivo correlato all'applicazione delle differenti previsioni normative.

¹ Nella fattispecie, per effetto dalla pronuncia della Consulta, il TAR Sicilia ha riconosciuto il diritto dei ricorrenti alla retrodatazione dell'attribuzione della qualifica di Vice Sovrintendenti della Polizia di Stato a far data dal 1° gennaio 2002, con conseguente ricostruzione della carriera.

SEGRETERIA NAZIONALE

La questione in argomento, oltretutto, rischia di creare un grave pregiudizio nelle progressioni di carriera del personale interessato in un contesto di procedure concorsuali interne caratterizzate dai punteggi attribuiti dal computo dell'anzianità giuridica nel ruolo oltre che dai titoli di servizio.

Ad oggi, nonostante la sentenza della Corte Costituzionale e quella più recente del TAR Sicilia, rileviamo uno sconcertante silenzio sia rispetto alla nota in oggetto, sia relativamente alle numerose istanze prodotte dal personale interessato.

Per quanto sopra, **al fine di evitare ai colleghi interessati di intraprendere costose e lunghe azioni legali, peraltro anche nell'interesse dell'Amministrazione che potrebbe risultare soccombente**, con la presente torniamo a chiederLe un suo autorevole intervento al fine di estendere a tutto il personale interessato il legittimo riconoscimento della retrodatazione della decorrenza giuridica nel senso indicato dalla Consulta.

In attesa di cortese urgente riscontro, si porgono cordiali saluti.

Allegato: sentenza TAR Sicilia n. 579/2021 REG PROV COLL del 15 febbraio 2021
ricorso collettivo n. 1861/2011 REG RIC

Il Segretario Generale
Valter Mazzetti

